



Comune di Olginate

Provincia di Lecco

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sul piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 - n. 2024.005

Il sottoscritto Revisore dei conti, Dott. Mario Ficarelli, nominato con deliberazione consigliere n. 44 del 20/12/2023, presa visione della proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO)”, contenente il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale;

Premesso che l’articolo 19, comma 8, della legge 28.12.2011, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati, tra l’altro, al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Visti:

- l’articolo 1, commi 557 - 557-bis – 557-ter e 557-quater della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificati dall’articolo 14, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122) e da ultimo dall’art. 16 del D.L. 113/2016 convertito nella Legge 07.08.2016, n. 160;
- l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l’art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 e ss.mm.ii. il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- D.M. del 17/03/2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni“, che ha dato attuazione, con decorrenza 20/04/2020, alle disposizioni contenute dell’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 convertito in Legge n.58/2019, che individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (tabella 1 D.M. 17.03.2020) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (tabella 2 D.M. 17.03.2020), nonché un valore soglia superiore (tabella 3 D.M. 17.03.2020) cui convergono i Comuni con un personale eccedente la soglia prevista dalla tabella 1 del suddetto decreto;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, riguardante la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2024-2026, che prevede sostanzialmente le seguenti indicazioni:



Comune di Olginate

Provincia di Lecco

- N. 6 assunzioni per il triennio di riferimento 2024-2026 a fronte di personale già cessato o che cesserà nel triennio;
- l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente, così come previsto dall'art 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come dichiarato nel PIAO;

Considerato che:

- l'Ente rispetta il limite di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., che prevede l'obbligo di contenimento della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2023 pari a € 1.328.348,97;
- l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia di riferimento ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 17.03.2020 può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino al raggiungimento di una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore al 26,90%;
- fermo restando il vincolo annuale esterno di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari a € 1.328.348,97, a decorrere dal 20/04/2020 la dotazione organica dell'Ente può essere incrementata per assunzioni a tempo indeterminato fino ad una spesa potenziale massima di personale, per il triennio 2024/2026, pari a € 1.544.545,59, calcolata in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 utilizzando i valori registrati rispetto al rendiconto 2023; tale valore andrà poi ricalcolato annualmente in base ai valori registrati rispetto all'ultimo rendiconto approvato.

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio contenente i prospetti relativi ai conteggi per la verifica della capacità assunzionale per l'anno 2024, secondo il D.L. n. 34/2019;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Tenuto conto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026 è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 16 del D.L. 113/2016;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI
Mario Dott. Ficarelli